

## **GARE GAS, TAR ANNULLA REGOLE ARERA SU RECUPERO PRODUTTIVITA'**

Il Tar Milano annulla un passaggio della regolazione ARERA in tema di tariffe per le gare gas.

Accogliendo il ricorso di Gas Plus Reti, i giudici hanno dichiarato illegittima la disciplina sul tasso di recupero della produttività per i distributori contenuta nella delibera 367/2014 avente ad oggetto la “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014 -2019 per le gestioni d’ambito e altre disposizioni in materia tariffaria”.

In particolare, le contestazioni riguardano due aspetti. Il primo relativo alla scelta di introdurre un tasso costante e non decrescente, malgrado già il CdS nel 2012 avesse sancito come “fatto notorio la circostanza che i risparmi derivanti dal miglioramento di efficienza vanno diminuendo con gli anni fino addirittura ad esaurirsi, con la conseguenza che il recupero di produttività deve essere decrescente”.

In quell’occasione, sottolinea il TAR, il Consiglio aveva evidenziato la necessità di un’istruttoria volta ad accertare “quale sia il corretto livello di progressiva diminuzione della produttività in relazione ai decrescenti margini di recupero di efficienza”, ritenendo che il difetto di tale istruttoria rappresenti “un indice sintomatico della violazione del principio di ragionevolezza tecnica della scelta effettuata”.

Nel caso di specie, sottolinea il Tribunale, “la scelta del regolatore non risulta supportata da tale istruttoria specifica non essendo effettuata una valutazione analitica che possa ritenere dimostrato che l’obiettivo perseguito dal price cap sia declinato in termini ragionevoli e proporzionali non tenendo conto della progressiva diminuzione dei risparmi derivanti dal miglioramento di efficienza nel tempo”.

Il secondo punto riguarda invece la scelta del Regolatore di imporre un tasso di efficientamento più rigoroso alle imprese di minori dimensioni, “nonostante le imprese di maggiori dimensioni godano di peculiari economie di scala, con conseguente maggiore contrazione dei costi operativi”.

“Per quanto l’obiettivo generale di un riallineamento del recupero di produttività tra le piccole e medie imprese e le grandi imprese possa essere, in termini generali, condiviso – afferma il TAR - la concreta regolazione dell’Autorità risulta inficiata da un elemento di contraddittorietà intrinseca”.

Infatti, “pur riconoscendo che le grandi imprese hanno maggiori possibilità di raggiungere risparmi di costo, alle stesse viene applicato un tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione pari al 1,7 per cento; al contrario per le piccole e medie imprese il tasso è ricompreso in misura pari al 2,5 per cento”.

In tal modo, conclude il Tribunale, “le grandi imprese (già agevolate nel raggiungimento di maggiori efficienza e risparmi di costo dalle economie di scala) risultano ulteriormente meno gravate dalla regolazione”.

Per converso, “alle piccole e medie imprese si richiedono sforzi ulteriori che non possono giustificarsi solo in ragione degli obiettivi di riallineamento”.

Pertanto, concludono i giudici, appare “irragionevole” una regolazione che “partendo dalla constatazione della maggior facilità per le grandi imprese di raggiungere risparmi di costi imponga un tasso di riduzione annuale maggiore alle piccole e medie imprese”.

Respinte invece le istanze di Gas Plus Reti in tema di costo storico rivalutato per le RAB depresse.

QE 18.4.2019